



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E
AMBIENTALI
AREA RIFIUTI E BONIFICHE

Dirigente Responsabile: Giovanni Barca

Decreto	N° 5031	del 27 Settembre 2002
----------------	----------------	------------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

L.R. 25/98 artt. 15 e 30 L.R. 29/02 art. 30 bis - Riscossione tributo massimo L.549/95 in base alla certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunte in toscana -

Atto soggetto al controllo interno ai sensi delle DD.G.R. nn. 372/1999, 1271/1999 e 770/2000

Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 03-10-2002

N.B. ATTO MODIFICATO CON DECRETO N.349 DEL 24/01/2003.

Visti gli artt. 3, 22 e 27 della L.R. 26/2000 “Riordino legislazione regionale in materia di organizzazione del personale”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5375 del 23/09/2000 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 13 “Rifiuti e Bonifiche”, in applicazione della L.R. 26/2000;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto);

Vista la L. 549/95 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

Vista la L.R. 29/07/96 n° 60 “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art 3 della L.549/95”;

Vista la L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” art 30 e successive modifiche di cui alle LL.RR. n°70/1999 (artt. 3 e 4)e n° 71/2000 (art. 1);

Vista la L.R. 29/2002 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni.” Art 30 bis “Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale” e Art 27 “Norme transitorie”;

Considerato che per i sopracitati articoli di legge:

1. i tributi di cui alla summenzionata L.R. 60/96 relativi al conferimento in discarica dei rifiuti urbani sono aumentati nella misura massima prevista dalla L.549/95 qualora:
 - a) non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 24 del decreto;
 - b) vengano conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall’art. 5, comma 6, del decreto, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo;
 - c) non vengano forniti i dati richiesti per la certificazione delle raccolte differenziate di cui all’art. 11 del decreto.
2. Negli ATO in cui la Comunità d’Ambito non è costituita, nell’ipotesi in cui l’obiettivo di raccolta differenziata non sia stato raggiunto, il raggiungimento dell’obiettivo è riferito ai singoli comuni compresi nell’ambito;
3. Negli ATO in cui la Comunità d’Ambito è costituita, il raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata è riferito ai singoli comuni compresi nell’ambito fino al primo accertamento successivo all’adozione della tariffa;
4. L’ammontare dell’imposta è calcolato annualmente con decorrenza dalla data di riferimento dell’accertamento;

Atteso che nessuna Comunità d’Ambito costituita ha adottato le tariffe previste dall’art 49 D.Lgs. 22/97;

Atteso pertanto che la maggiorazione del tributo è applicata ai conferimenti in discarica riferiti ai soli comuni che non hanno raggiunto l’obiettivo nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata non sia stata conseguita dall’ATO di appartenenza e a quei comuni che non hanno fornito i dati richiesti per la certificazione delle raccolte differenziate;

Vista la DCRT n. 2 del 16/01/2002 “Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione e la bonifica dei siti inquinati) – modifica ATO 5 e istituzione ATO 10”.

Considerato che fino a tale data l’ATO 5 era composto dalla Provincia di Pistoia, Prato e dal Circondario Empolese che pertanto per il calcolo dell’efficienza della raccolta differenziata per il periodo 1 marzo 2001 – 28 febbraio 2002 è opportuno fare riferimento all’ATO 5 come stabilito dall’art 24 “Delimitazione degli ATO” della L.R. 25/98 e non agli ATO 5 e 10 disposti dalla DCRT 2/2002 e dalla successiva L.R. 29/02 art 11;

Vista la DGRT n. 1369 del 16/11/98 “Approvazione del metodo standard di certificazione di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

Vista la DGRT 1442 del 20/12/1999 “Modifiche ed integrazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani di cui alla DGRT 1369/98”;

Vista la DGRT 41 del 22/01/2001 “L.R. 25/98 artt. 15 e 30 Certificazione raccolta differenziata – Modifica alla DGRT 1442/99”;

Vista la DGRT 180 del 25/02/2002 “L.R. 25/98 . artt. 15-30 – Modifiche ed interpretazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla DGRT 41/01”;

Visto il decreto dirigenziale n°3798 del 19/07/02 con il quale la ARRR Spa è stata incaricata di procedere alla certificazione degli obiettivi minimi di recupero di cui all’art 24 del decreto;

Preso atto della nota prot. n°870/02 del 9/08/2002 con la quale ARRR ha consegnato gli elaborati finali relativi all’incarico di cui sopra;

Considerato che sulla base degli elaborati forniti da ARRR hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art 24 del decreto i seguenti ATO: ATO 1 (Prov. MS) 25,04%, ATO 2 (Prov. LU) 30,20%, ATO 3 (Prov. PI) 26,41%, ATO 5 (Prov. Pistoia, Prato, Circondario Empolese) 26,43%, ATO 6 (Prov. FI escluso Circondario Empolese) 27,60%, ATO 8 (Prov. Siena) 26,86%;

Rilevato che non hanno raggiunto l’obiettivo di cui sopra i seguenti ATO: ATO 4 (Prov. LI) 22,62%, ATO 7 (Prov. AR) 19,88%, ATO 9 (Prov. GR) 17,60%;

Rilevato che in detti ATO i comuni che non hanno raggiunto la percentuale del 25% di RD e pertanto sono soggetti al tributo di cui all’art 30 comma 4 lett. a) della L.R. 25/98 sono quelli di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della nota prot. 315/RD2002 del 15/05/2002 con la quale ARRR Spa comunicava i questionari dei comuni relativi alla raccolta differenziata pervenuti dopo il 15/05/2002;

Vista la nota prot. 104/18891/13-01 del 21/05/2002 con la quale l’Area 13 sollecita all’invio dei questionari i comuni che risultano, dalla sopra citata nota, non avere ottemperato all’invio dei citati questionari ;

Atteso che nonostante il sollecito i comuni di Badia Tedalda, Isola del Giglio, Marciana Marina, Portoferraio, Rio nell’Elba, Sassetta e Montescudaio non hanno inviato quanto richiesto e pertanto sono soggetti al tributo di cui all’art 30 comma 4 lett c) L.R. 25/98;

Ritenuto di dover procedere alla notifica ai soggetti interessati degli esiti dell'accertamento compiuto da ARRR Spa;

Ricordato che le funzioni di controllo attengono alle Province come indicato al comma 33 art 3 della L.549/95;

DECRETA

1. Di prendere atto della certificazione degli obiettivi minimi di recupero di cui all'art 24 del D.Lgs 22/97 fornita da ARRR SpA;
2. Di stabilire che i Comuni soggetti alla maggiorazione del tributo di cui all'art. 30 comma 4 lett. a) della L.R. 25/98 e ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/2002 sono elencati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. Di stabilire che i Comuni soggetti alla maggiorazione del tributo di cui all'art 30 comma 4 lett. c) della L.R. 25/98 e ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/2002 sono i seguenti: Badia Tedalda, Isola del Giglio, Marciana Marina, Portoferraio, Rio nell'Elba, Sassetta, Montescudaio;
4. Di procedere alla notifica alle Province ed ai Comuni soggetti alla maggiorazione delle aliquote del tributo, nonché ai gestori delle discariche della Toscana e alle Comunità d'Ambito ove operanti, degli esiti dell'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, con l'indicazione della data dalla quale decorre detta maggiorazione;
5. Il Servizio Finanze e Tributi del Dipartimento dell'Organizzazione delle risorse procederà agli adempimenti finalizzati alla riscossione del tributo ed in particolare a fornire ai gestori degli impianti, soggetti passivi d'imposta, le indicazioni che si renderanno necessarie per la riliquidazione del tributo ed il versamento del maggior importo nelle casse della Regione;
6. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana compreso l' Allegato 1.

Il Dirigente
GIOVANNI BARCA